



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Vasto

Il Pubblico Ministero

Letta l'istanza avanzata dal Sig. [REDACTED], n. [REDACTED] il [REDACTED] volta ad ottenere la sospensione delle procedure esecutive n. [REDACTED]/2018 RG Es Imm. pendenti presso il Tribunale di Vasto;

Rilevato che il presente fascicolo risulta assegnato al dott. [REDACTED], attualmente trasferito ad altro ufficio di Procura, e che lo scrivente, pur non essendo assegnatario del fascicolo, al momento dell'inoltro dell'istanza era pubblico ministero di turno deputato all'evasione delle istanze urgenti;

Rilevato che l'art. 20 co. 7 L. n. 44/99, nel testo sostituito ex art. 2 co. 1 lett. d) n. 1 L. 3/2012, ha attribuito al Procuratore della Repubblica, che conduce le indagini in ordine ai delitti che hanno causato il dedotto evento lesivo da estorsione o da usura, il potere decisionale circa la sospensione dei termini, lì dove il testo precedente riservava detto potere allo stesso G.E, sia pure subordinato alla previa acquisizione del "parere favorevole del Prefetto competente per territorio, sentito il Presidente del Tribunale", parere, peraltro, non vincolante, per come affermato dalla Corte Costituzionale 23.12.2005 n. 457;

Evidenziato, per quanto concerne il caso di specie, che:

- Le vittime dell'usura possono accedere al beneficio della sospensione dei termini secondo quanto previsto dall'art. 20 co. 6 L. 44/1999;
- Sussiste allo stato, nel caso in esame, il *fumus* dell'ipotizzato reato – quanto meno sotto il profilo oggettivo dello sforamento dei tassi applicati rispetto a quelli massimi consentiti per legge in relazione al contratto di mutuo stipulato in data 04.02.2008 per come evidenziato nella relazione del consulente tecnico di parte allegata alla denuncia-querela nell'ambito del proc. pen. indicato in epigrafe e redatta dal rag. [REDACTED];
- in particolare, nella consulenza tecnica di parte, risulta il superamento del tasso soglia usura derivante dall'applicazione di costi occulti a seguito dell'adozione del regime finanziario della capitalizzazione "composta";

Rilevato che, pertanto - allo stato - la richiesta di sospensione per come formulata vada accolta;

Considerato, tuttavia, che, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione <<In tema di disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, il Giudice dell'esecuzione, cui sia stato trasmesso il provvedimento del Pubblico Ministero che, sulla base dell'elenco fornito dal prefetto, dispone la "sospensione dei termini" di una procedura esecutiva a carico del soggetto che ha chiesto l'elargizione di cui all' art. 20 della L. 23 febbraio 1999, n. 44, non può sindacare né la valutazione con cui il Pubblico Ministero ha ritenuto sussistente il presupposto della provvidenza sospensiva, né l'idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull'efficacia dell'elargizione richiesta dall'interessato. Spetta, invece, al

Giudice dell'esecuzione sia il controllo della riconducibilità del provvedimento del Pubblico Ministero alla norma sopra citata, sia l'accertamento che esso riguarda uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio, sia la verifica che nel processo esecutivo in corso o da iniziare decorra un termine in ordine al quale il provvedimento di sospensione possa dispiegare i suoi effetti>> (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del 20.9.2017, n. 21854);

Rilevato, pertanto, che a fronte del provvedimento favorevole del P.M., avente carattere generale, in quanto riferito alla possibilità di sospendere tutte le procedure esecutive in corso, è necessaria comunque la proposizione di una istanza e l'adozione di un provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione di ciascuna procedura esecutiva pendente, che sospenda la singola attività esecutiva (in questo caso la vendita) già fissata e tutta la procedura per un periodo di tempo predeterminato dalla legge in due anni.

Evidenziato, ancora, che il beneficio non è concedibile quante volte non vi sia coincidenza tra soggetto esecutato e soggetto richiedente l'elargizione (cfr. Cass. Civ. Sez. III sent. n. 8956/2016), talchè il provvedimento di sospensione non può essere adottato quando la procedura esecutiva alla quale si chiede di applicare il beneficio della moratoria indicato dall'art. 20 l. n. 44/1999 non pende a carico del richiedente l'elargizione, essendo stata promossa contro il terzo datore di ipoteca; invero, questa norma prevede esplicitamente che il beneficio è riconosciuto a favore dei soggetti che abbiano richiesto (o nel cui interesse sia stata richiesta) l'elargizione e siffatta verifica permane in capo al Giudice dell'esecuzione (cfr. Tribunale Larino, 26/03/2018);

Rilevato, quanto all'individuazione delle procedure esecutive attinte dalla sospensione, che le predette si individuano in quelle compendiate nell'elenco oggi previsto dal citato comma 7-bis che la Prefettura di Chieti trasmetterà "senza ritardo" a questo Ufficio per la tempestiva comunicazione al giudice dell'esecuzione in sede;

Visto l'art. 20 co. 7 L. n. 44/99, nel testo sostituito ex art. 2 co. 1 lett. d) n. 1 L. 3/2012

P.T.M.

Dispone la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate, relativamente alla procedura di esecuzione immobiliare n. [REDACTED]/2018 R.G.E.I. pendente al Tribunale di Vasto a carico del sig. [REDACTED] per la durata di anni due a decorrere dal provvedimento di sospensione;

Manda alla Segreteria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento:

- All'istante, domiciliato ex art. 33 disp att cpp presso il difensore di fiducia, Avv. [REDACTED] del foro di Pescara, a mezzo sistema notifica telematica;
- Al Sig. Prefetto di Chieti;
- Al Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale sede.

Vasto, 29.03.2022

Il Pubblico Ministero

